



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Prot. n. 215 /2019

Macerata, 25 febbraio 2019

Spett.le
CITTA' DI CAMERINO
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e
Ricostruzione Privata

c.a. Resp. Arch. Barbara Mattei

e p.c. Spett.le
A.S.S.M. Spa
Tolentino

c.a. Resp. Srl

Trasmissione via PEC

**OGGETTO: Conferenza dei servizi decisoria per l'istanza della Società Villa Fornari srl per
approvazione di Variante al PRG ai sensi della L.R. n. 25/2017**
Invio del contributo di competenza

Facendo seguito alla nota del Comune di Camerino, prot. n. 2661 del 07.02.2019, in riferimento alla documentazione ed al Rapporto preliminare trasmessi, per quanto di competenza di questo Ente si osserva quanto segue.

La proposta di variante interessa un'area ubicata in zona agricola, in località Le Calvie, dove i proprietari di un'attività ricettiva e di ristorazione esistente intendono procedere all'ampliamento della stessa, tramite le procedure previste dalla L.R. 25/2017. L'area in oggetto è attualmente classificata come "Zona agricola di interesse paesistico", mentre la destinazione proposta, a seguito della variante, è "Zona per attrezzature ricettive e di ristoro".

L'area non risulta compresa nella perimetrazione degli agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti individuati dalla R. Marche con DGR 566/2008; la zona risulta servita dalla rete di distribuzione acquedottistica, mentre manca la copertura dei servizi di fognatura e depurazione.

Nella documentazione presentata, pur essendo chiara la natura ricettiva del complesso in oggetto, non si danno indicazioni né dei quantitativi aggiuntivi di acqua che sarà necessario prelevare dal pubblico acquedotto, né della qualità e quantità dei reflui prodotti una volta completato l'ampliamento della struttura. Una stima della dotazione idrica da assegnare all'utenza in questione, in funzione del dimensionamento dell'attività (n. posti letto, n. coperti, ecc.) è necessaria al gestore del s.i.i., A.S.S.M. Spa di Tolentino, per verificare l'idoneità della rete idrica esistente a soddisfare la richiesta del nuovo complesso; le informazioni sulle acque reflue prodotte sono invece indispensabili per la loro corretta classificazione e individuazione della disciplina applicabile, degli artt. 27, 28 e 29 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

Nel caso in cui i reflui prodotti siano classificabili come acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche troveranno applicazione l'art. 27 delle NTA del Piano di Tutela delle



aato3

Acque, relativamente alla individuazione del sistema di trattamento adeguato, e l'art. 55 bis del Regolamento del s.i.i. (approvato con Delibera di Assemblea n. 5 del 23/04/2018), che prevede la verifica della non sussistenza dell'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura da parte del gestore del s.i.i. e l'approvazione dell'AATO 3 nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo. Qualora invece i reflui in questione siano da classificare, per caratteristiche qualitative, come acque reflue industriali, si farà riferimento all'art. 29 delle citate NTA e dovrà essere richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, trattandosi di un intervento localizzato, per quanto di competenza di questo Ente – salvo specifiche criticità individuate dal gestore competente per territorio – gli impatti della variante in questione sul servizio idrico integrato si possono ritenere, in ogni caso, non significativi.

Le informazioni mancanti dovranno essere prodotte, se non in fase di approvazione della variante, nelle successive fasi attuative dell'intervento in oggetto, risultando comunque propedeutiche al rilascio del titolo abilitativo, in relazione al quale si riepilogano le seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del s.i.i. dovrà essere richiesto al gestore, A.S.S.M. Spa di Tolentino, il "Parere tecnico di accettabilità" per le opere connesse con il servizio idrico integrato: nello specifico dovranno essere precisati i volumi richiesti, dato in base al quale saranno fornite eventuali prescrizioni relative all'allaccio al pubblico acquedotto;
- dovranno essere definiti quantità e qualità dei reflui prodotti e, qualora si configurino fattispecie di acque reflue domestiche troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 55 bis del Regolamento del s.i.i., nel caso invece si tratti di acque reflue industriali, troverà applicazione la relativa disciplina e dovrà essere richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi della norma vigente;
- ai sensi dell'art. 7 bis (Indirizzi per il risparmio idrico) del Regolamento del s.i.i. e dell'art. 68 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, dovrà in ogni caso essere ottemperato l'obbligo di realizzazione di reti separate per le acque meteoriche, da smaltire prioritariamente su corpi idrici superficiali o su suolo, e si dovrà altresì prevedere un sistema di gestione che ne incentivi il riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili;
- dovranno essere verificate eventuali interferenze con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla gestione del s.i.i. e rispettate tutte le disposizioni di cui al vigente Regolamento del s.i.i. in merito alla realizzazione degli allacci;
- in relazione alla gestione delle acque meteoriche si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque applicabili, per quanto applicabili al caso specifico.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Massimo Principi